

Causa T-43/89 RV

Walter Gill contro Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Pensione di invalidità — Malattia professionale»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 23 marzo 1993 II - 305

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Invalidità — Commissione d'invalidità — Sindacato giurisdizionale — Portata — Limiti*
(Statuto del personale, art. 78)
2. *Dipendenti — Invalidità — Commissione d'invalidità — Presa in considerazione di relazioni cliniche precedenti — Potere discrezionale della commissione d'invalidità*
(Statuto del personale, art. 78)
3. *Dipendenti — Invalidità — Accertamento dell'origine professionale dell'invalidità — Mancata comunicazione al dipendente del risultato delle visite mediche prescritte dallo Statuto — Prova dell'origine professionale dell'invalidità o del suo aggravamento — Insussistenza*
(Statuto del personale, art. 78, secondo comma)
4. *Procedura — Deduzione di mezzi nuovi in corso di causa — Presupposti — Applicazione al procedimento susseguente al rinvio disposto dalla Corte statuenta in secondo grado*
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 2, e 120)

5. *Dipendenti — Invalidità — Commissione d'invalidità — Origine professionale dell'invalidità — Necessità di un accertamento chiaro e preciso (Statuto del personale, art. 78, secondo comma; allegato VIII, art. 13)*

1. Benché il sindacato giurisdizionale non possa estendersi alle valutazioni cliniche vere e proprie espresse da una commissione d'invalidità, il Tribunale è tuttavia competente ad accertare se il parere della detta commissione contenga una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali esso si basa.

La contestazione, dinanzi al Tribunale, delle regolari conclusioni cui è pervenuta una commissione d'invalidità presuppone che si faccia valere un elemento nuovo. Non può costituire elemento nuovo la produzione, da parte dell'interessato, di certificati medici che mettano in forse le conclusioni della commissione d'invalidità, ma non forniscano alcun motivo per ritenere che questa non abbia avuto conoscenza dei principali elementi del fascicolo.

2. Spetta alla commissione d'invalidità decidere in quale misura si debbano prendere in considerazione relazioni cliniche redatte in precedenza.

Il fatto che le conclusioni della commissione d'invalidità contrastino con un parere clinico precedente non basta, di per sé, a rimettere in discussione la loro regolarità.

3. La prova, prescritta dall'art. 78, secondo comma, dello Statuto, della sussistenza di

un nesso causale tra una malattia professionale o il suo aggravamento e le funzioni esercitate da un dipendente al servizio delle Comunità non può essere fornita con la sola affermazione, da parte dell'interessato, di non essere stato informato dei risultati delle visite mediche alle quali è stato sottoposto prima o dopo l'entrata in servizio, nemmeno se fosse assodata l'esattezza di tale affermazione e dell'interpretazione data dal dipendente ai risultati delle visite suddette. Del tutto diversa è la questione se l'amministrazione debba rispondere della mancata comunicazione all'interessato delle informazioni ottenute in occasione delle visite mediche previste dallo Statuto.

4. Ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale — che, a norma dell'art. 120 dello stesso regolamento, si applica anche al procedimento susseguente al rinvio disposto dalla Corte statuale in secondo grado — la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento.

Sono ricevibili, sebbene dedotti per la prima volta nell'ambito di un procedimento facente seguito a rinvio, un mezzo relativo ad accertamenti fattuali operati dal Tribunale nella sentenza annullata, un mezzo basato su rilievi formulati dalla Corte nella sentenza di secondo grado e

costituente, per il resto, una nuova formulazione di un argomento svolto dal ricorrente già all'inizio del procedimento, e un mezzo riguardante elementi di fatto che il ricorrente non conosceva quando ha depositato l'atto introduttivo.

5. L'esistenza di una malattia professionale che ha determinato l'invalidità di un dipendente, ai sensi dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto, deve risultare in

modo chiaro e preciso dalle conclusioni della commissione d'invalidità prevista dall'art. 13 dell'allegato VIII dello Statuto.

Ciò, manifestamente, non si verifica quando le dette conclusioni qualificano poco probabile un nesso di causalità fra la malattia che ha determinato l'invalidità del dipendente e l'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
23 marzo 1993 *

Nella causa T-43/89 RV,

Walter Gill, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Stoke-by-Clare (Regno Unito), rappresentato dall'avvocato domiciliatario Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con studio in 31, Grand-rue,

ricorrente,

sostenuto da

Union syndicale-Luxembourg, rappresentata dall'avv. J.-N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la società fiduciaria Myson SARL, 1, rue Glesener,

interveniente,

* Lingua processuale: il francese.